

ATTO N. DD 2720

DEL 06/05/2025

Rep. di struttura DD-TA1 N. 133

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI – OPERAZIONI R3, R12 E R13 DELL'ALLEGATO C DEL D.LGS. 152/2006 E S.M.I.

SOCIETA': WOOD RECYCLING S.R.L.
SEDE LEGALE: VIA CIRCONVALLAZIONE, 12 - PANCALIERI
SEDE OPERATIVA: INTERPORTO SITO, AREA NORD, DECIMA STRADA -
GRUGLIASCO
P.IVA: 09485550017 POS. n. 009270

Premesso che:

- con D.D. n. 15194 del 14/05/2015 e s.m.i. è stata rilasciata alla società WOOD RECYCLING S.R.L., sede operativa di Interporto Sito, Area Nord, Decima Strada in Grugliasco, l'autorizzazione all'esercizio di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R12, R13 e R3, Allegato C del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Tale autorizzazione è in scadenza alla data del 14/05/2025;
- in data 03/12/2024, con nota di prot. CMTTo n. 171749, la Società trasmetteva istanza di rinnovo oltre il termine di 180 giorni antecedenti alla scadenza dell'autorizzazione di cui sopra, pertanto stante quanto sancito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7073 del 23/09/2010, la stessa veniva considerata quale *domanda di nuova autorizzazione* e sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, comma 3;
- suddetta istanza veniva formalizzata in data 19/12/2024 con nota di prot. CMTTo n. 179365. Contestualmente presentava richiesta per alcune modifiche da apportare all'esercizio;
- in data 16/12/2024, con nota prot. n. 177702, veniva comunicato l'avvio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, come previsto ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i.;
- in data 23/12/2024, con nota di prot. CMTTo n. 181237, veniva comunicata la data di convocazione della Conferenza dei Servizi per valutare la richiesta presentata;
- in data 13/01/2025, con nota di prot. CMTTo n. 3820, SMAT S.p.A. trasmetteva proprio parere di competenza, ritenendo che *nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta*;
- in data 14/01/2025, con nota di prot. CMTTo n. 4715, il Comune di Grugliasco trasmetteva il proprio contributo tecnico affermando che *dal punto di vista urbanistico e territoriale, l'attività in questione risulta compatibile con le destinazioni d'uso ivi consentite, e, dal punto di vista edilizio, non vi sono osservazioni in merito*;
- in data 16/01/2025 si svolgeva la seduta di Conferenza dei Servizi, durante la quale i rappresentanti degli Enti si esprimevano a favore delle modifiche a progetto, pur ritenendo necessarie delle integrazioni su

elementi di dettaglio necessari alla redazione del provvedimento finale;

- in data 17/01/2025, con nota di prot. CMTo n. 6616, Città di Torino trasmetteva il proprio contributo tecnico ritenendo che *non sono state rilevate criticità per le quali formulare osservazioni in merito all'Autorizzazione Unica in oggetto*;
- in data 22/01/2025, con nota di prot. CMTo n. 9173, rettificata in data 27/01/2025, con nota di prot. CMTo n. 11779, la Direzione scrivente formalizzava la richiesta alla Società di documentazione integrativa;
- in data 06/02/2025, con nota di prot. CMTo n. 18293, la Società trasmetteva quanto richiesto;
- in data 01/04/2025, con nota di prot. CMTo n. 55724, la Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera trasmetteva le prescrizioni in merito alle emissioni in atmosfera che costituiscono parte integrante del presente atto;
- in data 17/04/2025, con nota di prot. CMTo n. 67785, la Scrivente richiedeva una serie di precisazioni, cui la Società dava riscontro con nota di prot. CMTo n. 68285 del 18/04/2025;
- in data 23/04/2025, con nota di prot. CMTo n. 69873, la Società trasmetteva integrazioni spontanee.

Considerato che:

- con nota di prot. CMTo n. 3820 del 13/01/2025, SMAT S.p.A. riferiva che *dall'esame della documentazione presentata nulla varia rispetto alla approvazione del PPG e che presso l'insediamento sono originati e recapitati in rete fognaria, esclusivamente scarichi di natura domestica*;
- con le integrazioni trasmesse in data 06/02/2025, nota di prot. CMTo n. 18293, la Società precisava, tra l'altro, che:
 - i macchinari utilizzati sono la pala gommata Volvo, il trituratore mobile primario Lindner Urraco 75 D dotato di deferizzatore, il cippatore Doppstadt AK 565, un vaglio e il nebulizzatore Hidrojet H70 per bagnare i cumuli;
 - la capacità massima di EoW derivante dalla lavorazione del cippato biocombustibile è pari a 800 t;
 - il cumulo B, sul quale si eseguono operazioni di recupero per la produzione di biomassa legnosa combustibile, non comprende *gli imballaggi in legno vergine non trattato*, identificato con il codice EER 150103;allegava inoltre copia di Attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio;
- con le integrazioni trasmesse in data 18/04/2025, nota di prot. CMTo n. 68285, la Società dichiarava, che:
 - *il vaglio non è un macchinario di proprietà della ditta, ma il medesimo viene noleggiato.. considerato che presso l'impianto vengono trattati quantitativi di materiale di scarto comunque non elevati, i costi di gestione/ammortamento riferiti all'acquisto di un macchinario di questo tipo non risulterebbero sostenibili*;
 - *il quantitativo di end of waste, derivante dalla lavorazione del materiale di cui al cumulo B, ovvero cippato biocombustibile, è pari a circa 800 t. Questo quantitativo di materiale rappresenta il lotto sul quale verranno eseguite le verifiche del caso*;
- con le integrazioni spontanee trasmesse in data 23/04/2025, nota di prot. CMTo n. 69873, la Società forniva la Scheda Tecnica di una tipologia di vaglio rotante le cui caratteristiche di base sono quelle ricercate dalla Società al momento del noleggio;
- le attività di recupero generano emissioni in atmosfera di tipo diffuso, provenienti dalla movimentazione dei rifiuti e delle materie recuperate, dal transito dei mezzi e dalle operazioni di trattamento e stoccaggio, non tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecnologie disponibili;
- l'art. 269, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dispone che *"...per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione..."* e il comma 4 che *"L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271 [...] per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento"*;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 293 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., negli impianti termici industriali e civili disciplinati dal Titolo I e Titolo II della parte V del decreto stesso, è consentito esclusivamente l'utilizzo

dei combustibili riportati nell'Allegato X alla Parte V;

- il parere del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 0017376 del 25/11/2016, limita l'ottenimento di *biomasse legnose combustibili* a valle dell'operazione R3 solo alle tipologie di rifiuti legnosi riconducibili alla definizione di *biomasse combustibili* così come definite nelle Sezioni I e II dell'Allegato 10 alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- in suddette sezioni, tra i combustibili elencati sono presenti rispettivamente alla lettera n) e h) le biomasse combustibili, aventi, tra le altre, le seguenti caratteristiche (parte II, sezione 4 dell'allegato):

“ ...

c) materiale vegetale prodotto da interventi selvicolturali, da manutenzione forestale e da potatura;

d) materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili o tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti;

- non sono pervenuti pareri ostativi al rilascio dell'atto richiesto.

Ritenuto pertanto:

- di procedere al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;
- che le condizioni di esercizio previste dal progetto presentato rispondono ai criteri di cui all'art. 271, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- sono soddisfatti i requisiti tecnici e normativi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ricompresa nell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del medesimo Decreto;
- di disporre la prestazione delle garanzie finanziarie il cui importo è da riferirsi alla capacità massima di stoccaggio dei rifiuti, secondo i criteri di cui alla D.G.R. n. 20 -192 del 12/06/2000.

Rilevato che:

- l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per la conclusione del relativo procedimento, fissati in 180 gg dalla D.G.P. n. 645-23401/2011 del 05/07/2011 come modificata dalla D.G.P. n. 451-21053/2012 del 05/06/2012 e nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche.

Dato atto:

- dell'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli art. 6, comma 2, e 6 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;
- che il presente provvedimento è assunto nell'ambito delle attività definite dagli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria, le verifiche di cui al D. Lgs. n. 231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio.

IL DIRIGENTE

Visti:

- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- la D.G.R. n. 20-192 del 12/6/00 e s.m.i.;

- la legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- gli obiettivi 0903Ob02 e 0902Ob16 del Documento Unico di Programmazione (DUP) adottato per l'anno corrente;
- la L.R. 26 aprile 2000, n. 44: "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'art. 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **Di autorizzare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **per un periodo di dieci anni** dalla data di emanazione del presente atto la Società:

WOOD RECYCLING s.r.l.

sede legale: Via Circonvallazione, 12 Pancalieri

sede operativa: in Grugliasco, Interporto Sito, Area Nord, Decima Strada

all'esercizio dell'attività di messa in riserva e recupero [R13, R12 ed R3] di rifiuti speciali non pericolosi secondo le specifiche descritte negli elaborati allegati all'istanza pervenuta in data 03/12/2024, con nota di prot. CMTo n. 171749 e alle successive integrazioni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**Allegato** al presente provvedimento, costituito da: **Sezione 1 (elenco rifiuti autorizzati), Sezione 2 (prescrizioni tecnico gestionali), Sezione 3 (prescrizioni emissioni diffuse in atmosfera), Sezione 4 (prescrizioni di carattere amministrativo), Sezione 5 (lay-out dell'impianto)**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. **di stabilire** che **entro 60 gg.** dalla data di ricevimento del presente atto, dovranno essere presentate alla Città Metropolitana di Torino – Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti Produttivi, idonee garanzie finanziarie ai sensi della D.G.R. n. 20 – 192 del 12/06/2000 e s.m.i. Nel caso in cui non venissero presentate entro il suddetto termine è facoltà dell'Ente provvedere alla diffida e successivamente alla revoca dell'autorizzazione;
3. al fine di **garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso** all'impianto da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo, **entro 10 gg.** dalla conoscenza del presente provvedimento dovrà essere comunicato il **nominativo di responsabile tecnico o figura analoga** reperibile in caso di necessità, inviandone i riferimenti, anche telefonici, alla scrivente Direzione, Comune sede dell'impianto ed ARPA;
4. **di stabilire** altresì che l'inosservanza di quanto prescritto comporterà, in relazione alla gravità delle infrazioni riscontrate, l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, impegndole le

ulteriori sanzioni di legge;

5. **di attestare** l'assolvimento degli obblighi di trasparenza ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33;
6. **di dare atto di avere espletato, alla luce dei dati rilevabili dall'istruttoria**, le verifiche di cui al D.Lgs. n.231/2007 e s.m.i. e alla procedura interna dell'Ente in materia di contrasto al riciclaggio;
7. **di attestare** l'insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino;

INFORMA CHE:

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, nel termine perentorio di 60 gg. dalla sua conoscenza.

Il presente atto, corredato dagli elaborati progettuali dovrà essere conservato presso la sede operativa, a disposizione degli Enti preposti al controllo. Ai fini del rinnovo dovrà essere presentata apposita domanda alla Città Metropolitana di Torino almeno centottanta giorni prima della data di scadenza fissata. Qualora la richiesta di rinnovo pervenisse oltre tale termine, verrà considerata domanda di nuova autorizzazione, e sarà sottoposta alle procedure di cui all'art. 208, c. 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile.

L'Allegato, composto dalle diverse Sezioni, costituisce parte integrante del presente provvedimento.

SA/VPC

Torino, 06/05/2025

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

Sezione 1 - RIFIUTI AUTORIZZATI

Codici EER	Descrizione	Attività di recupero		
		Materia Linea A	Energetico Linea B	
020107	Rifiuti di selvicoltura		R13/R3	
030101	Scarti di corteccia e sughero	R12/R13	R13/R3	
030105	Segatura, trucioli. Residui di taglio, pannelli di truciolare riallacciati diversi da quelli di cui alla voce 030104	R12/R13	R13/R3*	
030199	...limitatamente ai rifiuti di legno non contaminato	R12/R13		
030301	Scarti di corteccia e legno		R13/R3	
150103	Imballaggi in legno	R12/R13		
170201	Rifiuti di legno derivanti da attività di demolizione e costruzione	R12/R13		
191207	Scarti di legno derivanti dal trattamento meccanico dei rifiuti	R12/R13		
200138	Rifiuti assimilabili agli urbani e derivanti da attività commerciali e produttive e raccolta differenziata comunale	R12/R13		
200201	Rifiuti biodegradabili (limitatamente a patate, esclusi gli sfalci verdi)		R13/R3	
		60.000	20.000	Quantità massima movimentata (t/a)
		3000		Quantità massima stoccabile (t)

Codici EER	Descrizione	Attività di recupero	Capacità max dep. (t)	Mov. annua (t/a)
101112, 170202, 160120 150107, 200102, 191205	imballaggi, vetro di scarto e altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	200	1000

* R3 limitatamente a *materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica e dal trattamento con aria, vapore o acqua anche surriscaldata di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili o tondelli di legno vergine, granulati e cascami di legno vergine, granulati e cascami di sughero vergine, tondelli, non contaminati da inquinanti*

Sezione 2 - PRESCRIZIONI TECNICO – GESTIONALI

L'impianto dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.1 la **linea di trattamento A** si compone di un trituratore primario per la riduzione volumetrica dei rifiuti legnosi destinati a successivo recupero di materia;
- 2.2 la **linea di trattamento B** si compone di trituratore primario, vaglio, cippatore, deferrizzatore per il trattamento dei rifiuti legnosi destinati alla produzione di biocombustibile;
- 2.3 il quantitativo di *end of waste*, derivante dalla lavorazione del materiale di cui alla linea di trattamento B, ossia cippato biocombustibile, è pari a circa 800 t. Tale quantitativo rappresenta il lotto sul quale verranno eseguite le verifiche del caso;
- 2.4 alle suddette operazioni di recupero, per la produzione di biomassa legnosa combustibile, andranno destinati esclusivamente i rifiuti di cui alla precedente tabella;
- 2.5 il trituratore primario, poiché in uso ad entrambe le linee, dovrà essere gestito per campagne, in funzione delle modalità di recupero del rifiuto trattato;
- 2.6 la valutazione circa l'avvio dei rifiuti ai diversi ambiti autorizzativi, dovrà avvenire già presso il produttore del rifiuto medesimo, ai fini di correttamente identificare l'attività di destinazione sul documento di trasporto (FIR);
- 2.7 in fase di accettazione, i controlli effettuati sui rifiuti da avviare a produzione di legno cippato, destinato al recupero energetico, saranno rivolti ad escludere la presenza di legno trattato o di legno "non vergine", nonché di eventuali altro materiale estraneo;
- 2.8 il rifiuto in entrata sarà avviato entro le 48 ore alla fase di triturazione, al fine di garantire una buona aereazione dei cumuli e scongiurare la presenza di zone anaerobiche;
- 2.9 i rifiuti in seguito alla fase di accettazione e deposito in cumuli saranno sottoposti a selezione per la rimozione di eventuali impurezze e materiali estranei, che saranno rimossi manualmente per poter rendere merceologicamente omogenei i rifiuti da trattare;
- 2.10 i rifiuti saranno avviati alla successiva fase di cippatura meccanica mediante l'apparecchiatura mobile in uso presso il sito;
- 2.11 sarà inoltre disponibile un vaglio rotante per la rimozione delle impurità. I *materiali* derivanti, se necessario, vengono ulteriormente sottoposti alla fase di deferrizzazione, per la rimozione di eventuali componenti ferrose presenti nei rifiuti avviati al recupero;
- 2.12 ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, in uscita dall'impianto di trattamento, il materiale dovrà presentare i criteri richiamati dalle Norme UNI EN ISO 172251 – 1, ovvero ad altri criteri successivamente fissati;
- 2.13 la movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi;
- 2.14 la superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;

- 2.15 ciascun cumulo dovrà essere chiaramente identificato con l'indicazione del rifiuto/materiale stoccato, codice EER;
- 2.16 i contenitori utilizzati per lo stoccaggio e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso centri autorizzati;
- 2.17 è fatto divieto di bruciare i materiali ammassati;
- 2.18 devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri; nel caso di formazione di emissioni gassose e/o polveri l'impianto deve essere fornito di idoneo sistema di captazione ed abbattimento delle stesse;
- 2.19 i rifiuti in uscita dal centro dovranno comunque essere affidati a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale (trattamento, innocuizzazione, termodistruzione, stoccaggio definitivo), ovvero recupero;
- 2.20 le partite omogenee di materiale selezionato per specifiche merceologiche devono essere avviate ad impianti che ne effettuano direttamente il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, in sostituzione di altre materie prime; le eventuali partite omogenee di materiale già selezionato che per quantità non possano essere conferite direttamente ai soggetti che ne effettuano il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo, possono essere affidate ad altri soggetti che, per loro natura e struttura tecnica, operano per raggiungere la quantità occorrente per il recupero e/o riciclo e/o riutilizzo;
- 2.21 l'attività dovrà essere esercitata nel rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011, che regola i procedimenti relativi alla prevenzione incendi;
- 2.22 devono essere mantenute in efficienza le impermeabilizzazioni della pavimentazione, delle canalette e di eventuali pozzetti di raccolta degli sversamenti;
- 2.23 è fatto obbligo provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento;

Sezione 3 - PRESCRIZIONI PER LE EMISSIONI DIFFUSE IN ATMOSFERA

3.1 IMPIANTI E ATTIVITÀ CHE GENERANO EMISSIONI DIFFUSE CONTEMPLATE NEL PRESENTE ALLEGATO

- Movimentazione e stoccaggio di rifiuti speciali non pericolosi e di materiali End of Waste
- Triturazione, vagliatura e cippatura di rifiuti speciali non pericolosi
- Carico e scarico degli automezzi
- Transito degli automezzi

Emissioni che non necessitano di autorizzazione ai sensi del titolo I, Parte V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Impianto di combustione (stufa a pellet) per il riscaldamento Uffici

(emissioni soggette all'applicazione del titolo II, alla parte V, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

3.2 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RIFERIMENTO

- D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., parte quinta recante norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera;
- L.R. Piemonte 7 aprile 2000, n. 43: *“Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria”;*

3.3 PRESCRIZIONI

1. L'impresa deve esercire le attività e gli impianti dello stabilimento secondo le migliori tecniche disponibili e, per le parti applicabili, secondo quanto previsto dall'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse.
2. I cumuli di rifiuti e di materiale trattato devono essere correttamente dimensionati e, compatibilmente con gli spazi disponibili e le strutture presenti, posti in zone al riparo dal vento.
3. Presso lo stabilimento deve essere detenuto e mantenuto in efficienza un **sistema di nebulizzazione di acqua**, da attivarsi qualora, in concomitanza con particolari condizioni atmosferiche o particolare secchezza di rifiuti e materiali trattati, si possa verificare la diffusione di polveri al di fuori dell'area di pertinenza dell'Impresa.

4. **In caso di vento forte** si dovranno **sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri** (movimentazioni e deposito di materiali potenzialmente generanti emissioni diffuse, triturazione ecc.) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere alla **bagnatura** dei cumuli di stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere **all'applicazione di teli di copertura zavorrati**.

5. I piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere **adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri**. In caso di **impiego di sistemi di bagnatura mobili** (autobotte o sistema analogo), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a **regolare manutenzione**. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento.

6. Durante **l'esercizio dell'impianto di triturazione** devono essere **costantemente mantenuti attivi i sistemi di nebulizzazione**, per l'abbattimento ad umido delle polveri. **Prima** dell'avvio di ciascuna campagna di lavorazione deve essere **verificato che tali sistemi siano collegati alla rete idrica e siano perfettamente funzionanti**.

7. Gli operatori devono adottare modalità operative che **minimizzino le altezze e le velocità di caduta dei rifiuti e dei materiali potenzialmente generanti emissioni diffuse** e conseguentemente la **polverosità prodotta**. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizione di particolare arsure, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare.

8. Deve essere imposto **l'obbligo di riduzione della velocità di transito** da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dello stabilimento, mediante l'apposizione di idonea segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dallo stabilimento è raccomandato l'impiego di **teloni di copertura** dei cassoni utilizzati per il trasporto.

9. **Tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione**. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo.

10. Qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il Gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Sezione 4 - PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

- 4.1 in caso di **variazione del nome o ragione sociale o sede legale o organi societari o cessione dell'azienda**, l'istante deve darne comunicazione in bollo, assolto in modo virtuale, mediante posta certificata (PEC), **almeno entro VENTI giorni**, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Città Metropolitana di Torino, nonché di richiedere, ove necessario, nuove autorizzazioni;
- 4.2 in caso di **variazione dell'attività svolta rispetto a quanto autorizzato dal presente atto, o qualunque variazione delle tecnologie impiegate, rispetto a quanto riportato nelle previsioni progettuali approvate**, dovrà essere presentata domanda in bollo, assolto in modo virtuale, da inoltrarsi mediante posta certificata (PEC). L'efficacia di tale variazione è subordinata alla comunicazione di apposito provvedimento amministrativo;
- 4.3 l'istante deve inoltre comunicare, con congruo preavviso (non inferiore ai TRENTA giorni) e mediante posta certificata (PEC), **la data di fine esercizio dell'attività** autorizzata; dovrà conseguentemente provvedere entro la suddetta data, allo smaltimento/recupero di tutto il materiale/rifiuto presente presso l'insediamento; l'istante dovrà, altresì, provvedere ad eseguire opportune indagini, di cui al Titolo V, Parte IV al D.L.vo 152/06 e s.m.i., atte ad accertare lo stato dei luoghi interessati dall'esercizio dell'attività di cui al presente atto o provveda a fornire le argomentazioni del caso qualora non ravvisasse l'opportunità di procedere in tal senso;
- 4.4 deve essere garantito l'accesso agli impianti alle autorità competenti al controllo, senza l'obbligo di approvazione preventiva; a tal proposito dovrà essere reperibile, anche nelle ore notturne, un responsabile il cui recapito dovrà essere indicato chiaramente, su apposito cartello, all'ingresso dell'impianto;
- 4.5 l'inosservanza di quanto prescritto comporterà in relazione alla gravità dell'infrazione riscontrata, l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 256 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sezione 5 - LAYOUT

